



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA **CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA**
ADERENTE ALL'ESHA **EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION**

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XIII, n. 8 (16 Febbraio 2015)

Sommario:

“Autovalutazione delle scuole: i passi operativi”, con la partecipazione di A. Petrolino, Torino 20 febbraio 2015

Analisi logica del TU sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) – seconda parte

Analisi logica del TU sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) – terza parte

Alcuni punti sulla sicurezza

Elezioni Presidenti Provinciali e delegati al Congresso regionale

AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE: I PASSI OPERATIVI

con la partecipazione di A. Petrolino, Torino 20 febbraio 2015

Informiamo i colleghi che il 20 febbraio 2015, ore 14.30-17.30 si terrà nella sede dell'IIS “Bosso-Monti” di Torino un pomeriggio di studio sull’“Autovalutazione delle scuole: i passi operativi”.

L'incontro sarà guidato da Antonino PETROLINO di Anp Nazionale e fa seguito a precedenti iniziative sul tema organizzate da Anp Piemonte.

Data l'importanza e l'attualità dell'iniziativa i colleghi sono vivamente invitati a partecipare.

ANALISI LOGICA DEL TU SULLA SICUREZZA (D.LGS. 81/08) – seconda parte

Il rapporto con l'ente proprietario è spesso il problema principale che il DS incontra per la gestione della sicurezza e dei locali, ed è, forse, la causa principale delle prescrizioni da parte degli enti ispettivi. L'inadempienza consolidata (per esempio CPI), l'assenza documentale, e le debolezze strutturali, costringono il DS ad azioni compensative che aggravano il carico di lavoro sulla sicurezza, a scapito di altri compiti. Il comma 3 dell'art. 18 non è liberatorio (e, per le azioni urgenti di riduzione del rischio, è più che giusto), anzi nell'esperienza piemontese si riscontra un circuito perverso, che si esplica in due modi complementari.

Il primo: alla segnalazione dell'anomalia strutturale, anziché intervenire, pur non volendo generalizzare (e comprendendo le cause, soprattutto la carenza di risorse), l'ente proprietario, spesso, soprattutto se di grandi dimensioni, prescrive al DS, in termini generali o specifici, le azioni compensative di riduzione del rischio, caricando il DS di ulteriori responsabilità. Infatti, in assenza dell'intervento strutturale, il rischio non è eliminato, e, in alcuni casi, l'unica possibilità di farlo sarebbe chiudere in parte o del tutto i locali della scuola, con evidenti ripercussioni pratiche e anche giudiziarie.

In presenza di rischio in atto, e qui veniamo al secondo aspetto, l'ente ispettivo non può che prescrivere al Datore di Lavoro (DL) azioni risolutive, constatando la parziale inadempienza e, di fatto, caricando il DS delle responsabilità in capo all'ente proprietario. Nella risposta che il DS fornisce all'ente ispettivo, se non fa attenzione, rischia di assumersi anche eventuali inadempienze future dell'ente proprietario; prima fra tutte il limite temporale imposto nella prescrizione.

A mio parere questo stato di cose nasce dalla carenza del TU sul rapporto tra Ufficio Pubblico (non solo la scuola) ed ente proprietario. Non voglio certo qui caricare i colleghi dirigenti degli enti locali di responsabilità che, probabilmente, oltre che dalla legge, sono causate da persistenti e

consolidate lacune della politica amministrativa, ma è un dato di fatto che la totale identificazione del DS con il DL ha prodotto un vaso di coccio tra vasi di ferro, cui fa comodo far riferimento.

Una possibile soluzione potrebbe essere l'assunzione di responsabilità anche dell'ente proprietario, nella stesura del DVR nella parte che riguarda le strutture e gli impianti, sia nell'indicazione degli interventi definitivi, sia di quelli provvisori di contenimento del rischio.

Il DS manterrebbe certo l'onere della valutazione complessiva del rischio, richiedendo oltre alla consulenza di RSPP, RLS e medico competente, la partecipazione attiva (non consulenza!) dell'ente proprietario che, con la firma di un suo rappresentante, si assume gli obblighi, su strutture e impianti, del datore di lavoro. In altre parole, occorre distinguere tra il DS che esercita i poteri decisionali e l'ente proprietario che, in questo caso, esercita i poteri di spesa. L'alternativa, che al momento mi pare impraticabile, sarebbe dotare di poteri di spesa, anche per le strutture, il DS. Agli articoli compresi dal 15 al 27, relativi agli obblighi delle figure significative, occorrerebbe aggiungerne uno sugli obblighi dell'ente proprietario (al momento richiamati in forma generica nel famoso comma 3 dell'art.18).

L'art. 17, sugli obblighi non delegabili (nomina dell'RSPP e valutazione del rischio) rimarrebbe immutato; l'art. 18, che – notiamolo – identifica gli obblighi del DL e del Dir (in quanto delegabili dal DL) – rimarrebbe per i commi 1 e 2, mentre dovrebbe essere trasformato in nuovo articolo e precisato il comma 3, nel senso già descritto.

Gli articoli 28 e successivi sulla valutazione del rischio potrebbero rimanere inalterati, anche se un riferimento esplicito alle strutture e agli impianti sarebbe utile.

Il DVR, come si sa, deve tener conto di tutti i rischi. Già ora è opportuno che questi siano distinti, in modo che quelli dovuti alle strutture e agli impianti, indichino chiaramente la responsabilità dell'ente proprietario, ma, nel contempo, le azioni compensative messe in atto dal DS. Queste, generalmente, consistono in maggiore formazione, informazione, addestramento, comunicazione, aumento delle prove di evacuazione, delimitazioni, divieto d'accesso o d'uso, migliore segnalazione...

Nel DVR devono essere ovviamente essere riportate le azioni previste dal DS per ridurre il rischio dovuto all'organizzazione, alle apparecchiature, e a quant'altro gli compete direttamente. Poiché queste azioni sono di solito scritte dall'RSPP, dovrebbero essere concordate col DS. Se così non fosse, diventano una sorta di "prescrizione" dell'RSPP nei confronti del DS: è bene che questi deve almeno conoscere!

La nomina dell'RSPP è di carattere fiduciario: la procedura prescritta (sondaggio all'interno e, successivamente, alle scuole viciniori) è necessaria, ma non automaticamente deve portare alla scelta.

Il compenso assegnato dalle scuole all'RSPP, è spesso ampiamente sottodimensionato. Si possono pensare vari scenari: uno, semplice, consisterebbe nell'aumento dei fondi che l'Amministrazione centrale assegna direttamente alla scuola (a proposito di "poteri di spesa!"); un altro è la costituzione di reti di scuole (in questo senso esemplare quella della provincia di Asti). Si potrebbe addirittura pensare a un RSPP dipendente dall'Ente Locale (con il grave difetto di dover rispondere a questo) o dell'Amministrazione Pubblica. Lo svolgimento della funzione di RSPP direttamente dal DS, con la sempre maggiore complessità e dimensione delle scuole, in generale, non è consigliabile, mentre è auspicabile una buona competenza del DS nel campo della sicurezza.

Nel prossimo articolo riprenderò l'analisi delle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto in relazione ai ruoli scolastici di DS, DSGA e altri. Termino con un richiamo normativo che permette in prima istanza di porre delle istanze al potere centrale.

L'art. 12 prevede, anche da parte delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la possibilità di porre quesiti al Ministero del Lavoro. Anche se la forma del quesito non è direttamente propositiva, potrebbe essere una prima forma di azione da parte dell'ANP, per smuovere la situazione, in attesa di un intervento più organico di proposta di modifica normativa.

Davide Babboni

Segue

ANALISI LOGICA DEL TU SULLA SICUREZZA (D.LGS. 81/08) – terza parte

Dopo la parentesi, sulla necessità logica che sia stabilito l'obbligo per l'ente proprietario di assumersi la responsabilità, esplicitandola sul DVR, di strutture e impianti (e in generale di quanto di sua competenza secondo le norme già esistenti), torno all'analisi delle tre figure di datore di lavoro (DL), dirigente (Dir), e preposto (Pre) e la loro relazione col dirigente della scuola (DS).

Comincio col giustificare la presenza in alcune caselle della riga del DL nella tabella della prima parte, la presenza contemporanea del Sì e del No. Questa apparente contraddizione della tabella, nasce dalla effettiva contraddizione della definizione nell'art.2 del TU. In particolare il No si riferisce alla prima parte della definizione (Am secondo la mia suddivisione) e il Sì alla seconda (B). Infatti il DS, come pressoché tutti i dirigenti pubblici, le “competenze professionali” (19); sono addirittura verificate per concorso (per quello che può valere), e, pur senza affrontare ora il problema dell'autonomia parcellizzata, che ha peraltro molta importanza nell'interpretazione logica del TU, il DS, “attua le direttive del datore di lavoro” (3), intendendo per questo, non solo il MIUR, ma tutti gli altri ministeri che hanno competenza sulla Pubblica Amministrazione, primo tra tutti il MEF con le sue erosioni dei “poteri di spesa” del DS (non previsti per il Dir, ma solo per il DL). A questo si aggiunga che per il DS, in quanto DL, non è, assurdamente, previsto nessun obbligo di formazione, previsto invece per il Dir, che, ricordo, come tale, non deve sottoporsi, a differenza del Pre, alla formazione come lavoratore.

Queste considerazioni fanno apparire il DL definito dalla seconda parte della definizione dell'art. 2, considerati anche i limiti di spesa, e quindi il DS, più come Dir, che come DL. A cascata, e vedremo successivamente, diventa difficile sostenere che nella scuola ci siano altri Dir.

L'analisi dell'art 18 c.1 (obblighi del DL e del Dir) e dell'art. 55 (sanzioni), a mio avviso, conferma l'affermazione sopra espressa.

Gli obblighi che di seguito elenco in forma semplificata, sono secondo il TU delegabili dal DL ai Dir (e non ai Pre!), mentre, a mio avviso, sono di totale competenza del DS e non certo delegabili, viste anche le sanzioni, a DSGA, collaboratori del DS, fiduciari di plesso, che, anticipo il mio parere, non sono altro che Pre, pur con una complessità maggiore dei preposti di laboratorio e in palestra.

Gli obblighi sono: nominare il Medico competente; nominare i vari addetti alla sicurezza; affidare gli incarichi ai lavoratori secondo le loro capacità e condizioni; fornire i DPI (dispositivi di protezione individuale); fornire istruzioni e addestramento adeguato ai lavoratori esposti a rischio; vigilare sull'osservanza delle norme; prevedere la visita medica per i lavoratori che sono nelle condizioni previste dal TU; predisporre i piani di emergenza ed evacuazione; informare immediatamente i lavoratori esposti a un rischio grave; adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento; non ordinare a lavori pericolosi; consentire al RSL la verifica delle misure adottate e fornirgli, su richiesta, il DVR; evitare di produrre rischi per la popolazione e l'ambiente; comunicare all'INAIL gli infortuni entro i termini indicati dal TU; consultare il RL come richiesto dall'art. 50 del TU; adottare le misure per la prevenzione degli incendi; (consentire l'identificazione dei lavoratori di ditte in appalto); convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione ai mutamenti organizzativi; comunicare all'INAIL il nome del RLS; verificare che i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria siano sottoposti a visita di idoneità da parte del medico competente.

Il comma 2 dello stesso articolo si riferisce al solo DL. È effettivamente responsabilità del DS (natura dei rischi, organizzazione, dati vari e procedure).

Non riporto analogo elenco per le sanzioni dell'art. 55, anche per non suscitare terrore. Il punto principale consiste nel fatto che alcune sanzioni (DVR; RSPP) riguardano solo il DL, mentre altre possono riguardare anche il Dir, ove questo, nella scuola, sia delegato, tenendo però conto che il delegante non si libera completamente della responsabilità (*culpa in eligendo*, controllo).

In conclusione riporto la mia opinione, che si può riassumere nella necessità di prevedere una definizione specifica che riguardi il DS (e, in generale, i dirigenti pubblici che condividono con noi la “fortuna” di essere responsabili della sicurezza degli uffici). Tale definizione, sostanzialmente

farebbe coincidere il DS al Dir, con assegnati gli obblighi dell'art. 17 (DVR, RSPP), esclusi gli obblighi in capo all'ente locale per strutture e impianti (da definire con articolo al momento non presente nel TU), nei limiti dei poteri decisionali e di spesa cui è soggetto il DS stesso. Prima di riassumere e precisare, mi sembra anche logico proporre una distinzione tra privato e pubblico. Non si tratta di pretendere privilegi, ma credo si debba escludere al dirigente pubblico il movente della mancata spesa per non ridurre il profitto. Ovviamente le sanzioni devono colpire indifferentemente in caso di inerzia, colpa e, a maggior ragione, dolo.

Ricapitolando:

1) Al MIUR dovrebbe rimanere l'obbligo di formare il personale di ruolo (in quanto titolare del rapporto di lavoro). Il DS dovrebbe provvedere solo al controllo dell'avvenuta formazione; alla formazione del personale assunto a tempo determinato (anche se non ci sarà più dopo la "Buona Scuola"); all'informazione e all'addestramento di tutto il personale. Se, come auspichiamo, il reclutamento spettasse al DS, questi assumerebbe anche l'onere della formazione del personale a tempo indeterminato.

2) Il DS provvede alla valutazione dei rischi, esplicitandola con il DVR, assumendosi le responsabilità della gestione di tutte le attività e dell'organizzazione. Nello stesso documento l'ente proprietario si assume la responsabilità delle strutture e degli impianti. DS ed ente proprietario si assumono congiuntamente l'onere delle eventuali misure provvisorie per ridurre i rischi dovuti alle strutture o agli impianti. Il comma 3 dell'art. 18 andrebbe abrogato, e sostituito con un articolo specifico relativo agli obblighi dell'ente proprietario.

3) Al DS spetta la nomina del RSPP, anche se, dal punto di vista logico, questa figura potrebbe essere di sistema all'interno della scuola (o meglio delle reti di scuole), ma dedicata solo a questo compito (non docenti o tecnici retribuiti dal FIS).

4) Rimarrebbero al DS tutti gli obblighi del Dir, e quelli del DL coerenti con quanto sopra delineato.

5) Dovrebbero essere escluse le responsabilità dovute ai limiti dei poteri decisionali e di spesa. E' ovvio che, nel caso tali limiti venissero meno, il DS si assumerebbe tutte le responsabilità del DL.

La figura che così verrebbe determinata, a cui non intendo proporre un nome, per il rischio di confonderla con figure già esistenti, dovrebbe essere prevista in un nuovo comma dell'art.2, mentre la definizione di DL dovrebbe essere modificata (limitandosi alla prima parte – A).

In capo al MIUR, congiuntamente agli altri ministeri interessati (tra cui quello degli interni) dovrebbe cadere l'obbligo della costituzione di un Tavolo permanente formato dai rappresentanti dei vari attori coinvolti (amministrazione, scuole, enti proprietari, enti di controllo e, a mio avviso, anche la magistratura), per fornire alle scuole la consulenza necessaria. Alcuni USR regionali hanno già pubblicato interessanti linee guida, ma la consulenza è, davvero, pressoché inesistente.

Per ottenere una modifica normativa (a costo zero!), che pur richiederebbe poche righe, non è sufficiente rifarsi alla possibilità dell'interpello, già richiamata. E' necessario preparare il terreno con un gruppo di lavoro interno ad ANP, che includa anche le competenze legali e tecniche (RSPP); coinvolgendo le altre OO.SS.; promuovendo il dibattito e la comunicazione con pubblicazioni e convegni.

Ma bisogna fare in fretta – e qui mi concedo l'unica "lamentela" in questo lungo articolo -, perché la categoria è stufa e deve dire **basta!** Fa troppo comodo, soprattutto in certe regioni d'Italia, e distretti di tali regioni, avere un capro espiatorio facile da individuare e da colpire, perché privo di appoggi e lasciato solo dalla sua amministrazione. E, questo stato di cose, non è solo nocivo per i DS, ma per la scuola tutta.

E' naturalmente importante che ogni associato esponga le sue idee, anche critiche nei confronti dei miei articoli, per favorire la costruzione di una proposta logica ed equa. Sottolineo che la mia è una proposta di modifica e non un'interpretazione del TU. Linee guida di alcune regioni, validissime (tra tutte Piemonte e Veneto), propongono interpretazioni, a volte non coincidenti, dovendo, ovviamente, rimanere nell'alveo della Legge.

Pensavo di "cavarmela" con tre parti di un unico articolo, ma sono restate fuori altre figure della

scuola anch'esse coinvolte nella sicurezza (DSGA, collaboratori del DS, ASPP, fiduciari di plesso,..). Poiché sono figure centrali, e, non poco bistrattate, come DS non possiamo trascurarle. Dedicherò loro una quarta parte.

Davide Babboni

Segue

ALCUNI PUNTI SULLA SICUREZZA

1) Emanazione in **tempi brevi** da parte del MIUR del decreto specifico per le istituzioni scolastiche come previsto dal D.Lvo 81/08 all'art. 3 comma 2 (Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, **degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado**, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o **alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **dai Ministri competenti** di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.)

2) emanazione di un decreto specifico che individui gli ambiti di intervento possibili e realistici del Dirigente Scolastico individuato come **Datore di lavoro senza portafoglio** (cosa che concretamente è in tutti i sensi poiché non paga lui direttamente il personale ma lo paga lo Stato).

Mi sento di aggiungere: è vero che il DS ha fondi che gli vengono assegnati dallo Stato per la gestione ordinaria (poca roba!) e che gli derivano, soprattutto nelle scuole superiori, dal contributo "volontario" delle famiglie (io ribadisco ai genitori che mi chiedono che essendo deliberato dal Consiglio d'Istituto a mio parere e a parere del mio Consiglio d'Istituto è vincolante, come tutte le delibere, altrimenti non ha ragione di esistere il Consiglio d'Istituto se alle delibere si può liberamente aderire o meno), occorre però che sia chiaramente scritto da qualche parte che devono essere destinati fondi specifici statali (regionali? Della città metropolitana?) per la sicurezza (non è possibile continuare a usare i soldi delle famiglie!). Altrimenti appunto il Datore di lavoro senza portafoglio non potrà intervenire... Dovremmo anche chiarirci le idee su quali sono le possibili "misure compensative" che il DS può mettere in campo.

3. In alternativa **costituzione di un fondo**, da parte del MIUR, per coprire le multe comminate ai DS (come accade per i Dirigenti della Provincia di Torino??? Non so se è così ma non è importante). **Il DS dovrebbe pagare di tasca sua soltanto le multe conseguenti all'accertata situazione di dolo o colpa grave.**

4. In alternativa la modifica dello stato giuridico sottraendo al DS i compiti specifici del datore di Lavoro in relazione al D.Lgs. 81/08. La responsabilità penale sta dove stanno i poteri, quelli del DS sono limitati dalla peculiarità del Sistema istruzione

5. Assegnazione alla singola Istituzione Scolastica, **in organico di diritto**, di **due unità** di personale specializzato (**uno dei quali dovrebbe essere l'RSPP**), specificatamente formate prima

dell'assunzione, mediante l'istituzione di uno **specifico albo**, con l'unico compito di vigilare tutti i giorni, per tutta la durata dell'orario scolastico, in tutti gli spazi degli edifici e su tutti i rischi possibili, di intervenire immediatamente per mettere in sicurezza o per provvedere agli opportuni contatti con l'Ente preposto all'intervento immediato.

6. Qualora il DS volesse in prima persona assumere il compito di RSPP, previa formazione specifica, prevedere un'integrazione adeguata dello stipendio.

7. assegnazione di risorse **finanziarie specifiche** per la formazione del personale. Deve essere anche in questo caso riconosciuto lo status di **Datore di lavoro atipico** poiché il DS non può scegliere i lavoratori né licenziarli ma deve attingere da graduatorie precostituite e, pur avendo poteri sanzionatori, non può allontanare il lavoratore se non in casi molto gravi. L'applicazione dei poteri disciplinari richiede tempi lunghi, non compatibili con le esigenze di tutela della salute.

8. costituzione di tavoli permanenti **provinciali??** di coordinamento delle attività tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti per un costante **monitoraggio** della situazione edilizia scolastica (con visite almeno **bimestrali** ai vari Istituti scolastici da parte di uno specifico organo, emanazione dei tavoli permanenti, e predisposizione di piani di intervento sulle emergenze ma soprattutto preventivi di manutenzione e adeguamento). Tali tavoli devono individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie a fronteggiare immediatamente le emergenze.

9. L'ente proprietario (Città metropolitana, Comuni...) deve predisporre un serio piano di verifiche periodiche di estintori, impianti di allarme, tenuta porte di emergenza. Serio, nel senso che non basta affidare ad una ditta il controllo se poi nessuno dell'ente proprietario si preoccupa di verificare come opera l'ente assegnatario.

10. L'ente proprietario deve predisporre un serio piano di interventi di manutenzione ordinaria (es. controllo dei bagni ogni 3 mesi??) e intervenire in modo sistematico (se si evita che la tubatura perda per giorni e giorni, inzuppando i muri, i pavimenti etc forse le spese sono poi minori per la manutenzione complessiva). Meglio prevenire che curare! Occorre che ci sia un Dirigente dell'ente proprietario che controlli che il lavoro sia stato eseguito ad opera d'arte (ora come ora la ditta fa il lavoro ma nessuno dell'ente proprietario viene mai a vedere come è stato eseguito, non sempre il DS è in grado di capire se è stato fatto bene!).

Maria Grazia Gillone

ELEZIONE PRESIDENTI PROVINCIALI E DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE

Nei giorni scorsi sono state tenute le assemblee provinciali per l'elezione dei Presidenti Provinciali e dei delegati al Congresso regionale che si terrà il 2 marzo 2015, ore 15.00 all'IIS "Bosso-Monti", Via Meucci 9 di Torino.

Questi sono i risultati elettorali:

Elezione Presidenti provinciali:

TORINO: Stefania Barsottini

ASTI: Giorgio Marino

ALESSANDRIA: Claudio Bruzzone

CUNEO: Paolo Cortese

VERCELLI, BIELLA, NOVARA: Giovanna Taverna

VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Santino Mondello

Elezione Delegati al Congresso regionale:

TORINO: Ivan Re, Davide Babboni, Carlo Colombano, M. Enrica Cavallari, Antonio De Nicola, Paolo Pieri, Daniele Vallino, Tiziana Catenazzo, Emanuela Ainardi, Tiziana Calandri, Franco Francavilla, Paola Gasco, Gian Michele Cavallo

ASTI: Giorgio Marino, Alessandra Longo

ALESSANDRIA: Claudio Bruzzone, Mauro Brancaleoni

CUNEO: Paolo Cortese, Antonella Germini, Lorenzo Rubini, Edoardo Ambrassa

VERCELLI, BIELLA, NOVARA: Giovanna Taverna, Gabriella Badà, Paolo Massara

VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Santo Mondello, Nadia Tantardini.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. **Il prossimo incontro è fissato per il 17 febbraio, ore 15,30.** Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).

Sul sito www.anppiemonte.it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un c supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del Direttivo regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it

Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni riferite alle Alte Professionalità

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it; paolo.cortese@vallauri.edu

Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it

Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it

Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it

Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,

Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it

Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it

Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it

Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com

Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail g.taverna@libero.it

Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it

Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti